

Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento (DR 1845 del 28/07/2017)

Titolo I Principi generali

ART. 1 Composizione e compiti del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Al Collegio è attribuito un ruolo consultivo sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. Inoltre, promuove lo scambio informativo e la discussione su temi condivisi dai Direttori di Dipartimento e dà parere sull'istituzione delle Scuole di dottorato e dei Centri di ricerca, nonché su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporgli.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e una Giunta, secondo il proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

I Direttori sono membri di diritto del Collegio sino alla scadenza del mandato e cessano dalla relativa carica all'atto della cessazione dalle funzioni di Direttore, a qualsiasi titolo intervenute.

Per l'adempimento dei compiti previsti dallo Statuto e al fine di affrontare e proporre la risoluzione di questioni di spicco profilo tecnico, possono essere occasionalmente istituite, in seno al Collegio, Commissioni speciali composte da un numero variabile di Direttori.

Titolo II Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

ART. 2 Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera I) dello Statuto;



- b) propone il Regolamento-tipo dei Dipartimenti, ai sensi dell'art.11, comma 4, dello Statuto;
- c) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti, ai sensi art. 23, comma 2 dello Statuto;
- d) esprime parere sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto;
- e) può proporre l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti e Centri al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 10 comma 8 dello Statuto;
- f) esprime parere in merito alla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e all'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo, nel primo caso ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto;
- g) esprime parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato;
- h) propone, ai fini della valutazione delle attività istituzionali, eventuali integrazioni agli indicatori approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello Statuto;
- i) viene sentito nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento vigente per la disciplina delle afferenze;
- j) promuove lo scambio informativo e la discussione su temi condivisi dai Direttori di Dipartimento, con particolare riferimento al modello di ripartizione delle risorse ai Dipartimenti;
- k) esprime parere su ogni argomento che il Rettore o gli altri organi dell'università intendano sottoporgli, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto.

Titolo III Organi e organizzazione interna

ART. 3 Organi del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Sono Organi del Collegio, il Presidente e la Giunta.

ART. 4 Il Presidente del Collegio

Il Presidente del Collegio è membro di diritto del Senato Accademico.

La carica di Presidente del Collegio, in quanto membro di diritto del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 32, comma 4 dello Statuto, è incompatibile con la partecipazione al Nucleo di valutazione.

In caso di incompatibilità, l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente.



ART. 5 La Giunta

La Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento è un organo elettivo ed è composta da un rappresentante per ogni macro-area scientifico-disciplinare. La Giunta assicura il collegamento con i Direttori di Dipartimento delle varie macro-aree scientifico-disciplinari e coadiuva il Presidente nelle attività del Collegio.

I lavori della Giunta sono coordinati dal Presidente del Collegio, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. Egli provvede alla convocazione della Giunta almeno una volta ogni due mesi o nel caso in cui ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti; in caso di sua assenza, la Giunta è presieduta dal Decano.

ART. 6 Ufficio di segreteria

Per gli adempimenti amministrativi consequenziali all'attività svolta, il Collegio e la Giunta si avvalgono di un Ufficio di segreteria.

ART. 7 Organizzazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio si articola in sei macro-aree scientifico-disciplinari raggruppanti i Dipartimenti con finalità scientifiche affini.

Il Presidente pone in discussione all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta ogni argomento di pertinenza del Collegio, le richieste di parere che giungono dal Rettore o dagli altri Organi Accademici e le proposte di discussione sottoposte dai Direttori che siano di rilevanza comune e generale.

Il Presidente presiede l'Assemblea del Collegio e ne coordina i lavori. In caso di sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Decano.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea del Collegio, cura l'esecuzione dei pareri e delle proposte e la loro notifica agli Organi della Sapienza, intrattiene i rapporti con gli organi accademici, nonché esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 8 Elezioni del Presidente e della Giunta

Il Presidente del Collegio è eletto, tra i membri del Collegio, con la maggioranza dei voti espressi, secondo il vigente Regolamento elettorale; egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. La votazione si svolge a scrutinio segreto.



L'inizio del mandato del Presidente coincide con l'inizio dell'anno accademico, salvo il caso in cui il Presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio.

Colui che verrà eletto terminerà lo scorso dell'Anno Accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente, in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore di Dipartimento, e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

I membri eletti della Giunta durano in carica tre anni e sono eleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo. Nel rispetto dell'appartenenza a ogni macro-area scientifico-disciplinare, sono eleggibili tutti i membri del Collegio dei Direttori di Dipartimento, secondo il vigente Regolamento elettorale.

L'inizio del mandato dei componenti della Giunta coincide con l'inizio dell'anno accademico. Il mandato dei componenti in scadenza della Giunta e del Presidente del Collegio, qualora le elezioni dei medesimi coincidano a quelle dei Direttori di Dipartimento, si intende prorogata sino al 20 novembre dell'anno in cui si riferiscono le elezioni, termine ultimo per la conclusione delle elezioni medesime dei nuovi componenti della Giunta e del Presidente del Collegio, in modo che questi ultimi possano partecipare al procedimento elettorale relativo alla Giunta e al Presidente del Collegio (delibera del SA dell'8.09.2015).

Nel caso in cui un componente di Giunta cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno indette nuove elezioni per la macro-area rimasta priva di rappresentanza.

Il nuovo membro di Giunta eletto terminerà lo scorso dell'anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore di Dipartimento, e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene in seno alle singole macro-aree scientifico-disciplinari.

ART. 9 Convocazione del Collegio

L'atto di convocazione è disposto dal Presidente del Collegio e dalla Giunta tramite calendario redatto all'inizio dell'A.A., l'avviso del quale deve contenere il giorno, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione può essere inviata, al pari di idonea documentazione inherente gli argomenti in discussione, tramite e-mail.

Qualora la necessità di discutere questioni particolari sorga prima dell'adunanza e dopo che l'ordine del giorno sia stato notificato, vi si può provvedere con un ordine del giorno suppletivo da notificarsi a tutti i componenti dell'Organo nel termine di cui al terzo comma del presente articolo.



Le giustificazioni per la mancata partecipazione alle sedute devono pervenire via e-mail all'ufficio di segreteria prima dell'inizio dell'incontro.

In occasione della discussione su argomenti di pertinenza dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizi, i Direttori dei medesimi partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

In occasione della discussione su argomenti di pertinenza dei Responsabili Amministrativi Delegati, questi partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Al fine di illustrare gli argomenti in discussione, il Presidente può invitare i Direttori di Area, i Capi ufficio o i Capi settore di competenza a intervenire alle sedute; di tale intervento verrà fatta menzione nel verbale.

ART. 10 Numero legale e espressione di pareri e proposte

Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

Le sedute dell'Assemblea e della Giunta non sono pubbliche, a meno che espresse norme non dispongano diversamente.

Il Presidente garantisce il diritto di intervento e la partecipazione di tutti i componenti, coordinando i tempi degli stessi interventi e assicurando il diritto di replica.

Le votazioni sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano, salvo richiesta esplicita di votazione per appello nominale da parte di uno dei membri del Collegio.

Prima di ogni votazione, i componenti hanno sempre facoltà di formulare, a richiesta, una dichiarazione di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento posto in votazione.

I pareri e le proposte sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 11 Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta dei Direttori di Dipartimento deve essere redatto apposito verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell'Ufficio di segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

I verbali, da conservarsi a cura della Segreteria, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, ovvero da eventuali sostituti, letti e approvati dai componenti l'Organo.



ART. 12 Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Collegio e della Giunta sono pubblici. Tale pubblicità si riferisce sia agli atti amministrativi procedurali di contenuto preliminare e intermedio (avviso di convocazione, ordine del giorno e processo verbale) sia ai pareri e alle proposte, da esibirsi a richiesta dell'interessato.

ART. 13 Regolamento

Il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento è approvato dall'Assemblea del Collegio medesimo, con la maggioranza assoluta dei componenti, sottoposto alla successiva approvazione del Senato Accademico ed emanato, con decreto, dal Rettore.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

ART. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettoriale, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web dell'università.

ART. 15 Norme transitorie e finali

Il Presidente e i componenti della Giunta in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono nelle loro funzioni fino al completamento del loro mandato.

I mandati di Presidente e di componente della Giunta sono consecutivamente limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso di svolgimento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.